



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEZZOPANE, PARENTE, ANGIONI, AMATI, D’ADDA, FAVERO, MANASSERO, PUPPATO, Gianluca ROSSI, SCALIA, SOLLO e PAGLIARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2016

Norme per la tutela, lo sviluppo e la competitività del settore dei *call center*

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si prefissa l'obiettivo di intervenire su un settore, quello dei *contact center in outsourcing*, da troppo tempo penalizzato dalle lacune di una cornice normativa non sufficientemente adeguata a supportare lo sviluppo del settore. Partendo da quanto realizzato dalla circolare Damiano nel 2006, nel corso dell'ultimo decennio abbiamo assistito a svariati tentativi di intervento miranti ad accrescere le tutele dei lavoratori del comparto, ma non a risolvere le problematiche strutturali che interessano questo segmento di mercato. È anche questo il caso dell'approvazione della clausola sociale all'interno della legge n. 11 del 2016, che rappresenta una tappa significativa di un percorso che certamente non può dirsi concluso.

Le problematiche del settore rimangono molteplici. Le vertenze all'ordine del giorno sono numerose e ancora troppi posti di lavoro si trovano costantemente a rischio, a causa di una legislazione carente, che sinora non è riuscita a stare al passo rispetto ai cambiamenti del mercato. Per arginare questi fenomeni è necessario un intervento normativo che tenga sicuramente conto delle specificità di un settore *labour intensive* come quello dei servizi di *contact center in outsourcing*, ma che contemporaneamente sia capace di innestarsi nei processi economici e sociali contemporanei.

Questo disegno di legge, oltre a riscrivere alcune norme già presenti nell'ordinamento, si pone come un tentativo di non intervenire esclusivamente sotto un profilo giuslavoristico, estendendo il proprio perimetro anche alla digitalizzazione e alla formazione del personale ed affrontando il tema della qua-

lità dei servizi di *customer care* erogati da aziende titolari di concessioni di servizi o beni pubblici, nonché di quelle che operano in mercati regolamentati, dove – per ragioni di sensibilità dell'attività svolta – la libertà d'impresa è subordinata ad un procedimento di autorizzazione.

La proposta prova infatti a dare una soluzione definitiva al continuo ribasso dei prezzi, partendo dalla consapevolezza che la gran parte dei committenti dei servizi di *call center in outsourcing* non è tenuta ad applicare il codice degli appalti e che quindi non è «costringibile» da una norma che ne disciplinasse le procedure di acquisto.

In questo quadro il restringimento delle possibilità di ricorso alla procedura di aggiudicazione al prezzo più basso, disposta nel nuovo codice degli appalti, pur rispondendo al problema in relazione ai committenti pubblici, rischia di non essere efficace in termini strutturali, poiché la potenza cogente della norma impatta su un limitato numero di soggetti committenti.

Per questo è necessario un ulteriore intervento normativo, che – non potendo imporre ai privati come svolgere la propria attività di acquisto di servizi – affronti il problema di sostenere il livello della qualità delle performance offerte ai clienti/utenti/consumatori.

L'intento si rende possibile definendo una cornice normativa adeguata, che garantisca lo svolgimento di una leale concorrenza tra le imprese operanti nel settore, definendo *standard* e procedure adatti a garantire la qualità del servizio. Per rispondere alla domanda di servizi di qualità certificata, le aziende del comparto dovranno necessariamente frenare la discesa dei prezzi, tornando ad investire sul capitale umano e tecnologico

che alimenta la propria offerta. Sostenere un livello accettabile di prezzo è lo strumento che viene individuato per mettere le aziende in condizione di sopravvivere sul mercato, tutelando i propri dipendenti, salvaguardandone certo la stabilità occupazionale, e scommettendo soprattutto nella qualificazione degli stessi.

Se quindi, da un lato, si vogliono dotare gli imprenditori che gestiscono tali attività di strumenti più efficaci per la difesa delle condizioni dei propri dipendenti, d'altro canto lo spirito del disegno di legge è il rilancio della figura dell'operatore. Ipotesi che può diventare concreta nel momento in cui si impongono dei requisiti che le imprese devono rispettare, ad attestazione dell'uti-

lizzo di personale altamente qualificato. L'incremento della qualità del servizio incide anche sulla soddisfazione del consumatore. E soddisfazione del cliente per il servizio offerto significa anche fidelizzazione dello stesso. Fornire un servizio richiesto che sia all'altezza delle aspettative dell'utente è già di per sé motore di sviluppo economico. Far sì che il consumatore ne riconosca le competenze e la qualità è rivalutativo della funzione sociale della professione.

Questi aspetti, tra di loro complementari, sono decisivi per un ripensamento della professione, che non deve più essere vista come una soluzione occupazionale transitoria, bensì come un'attività professionalizzante, da svolgere fino al pensionamento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### (Finalità)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del settore dei *call center*, la presente legge, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione, reca una disciplina complessiva e organica volta a promuovere la massima trasparenza e concorrenza nell'erogazione dei servizi di *contact center*, a garantire elevati livelli di qualità, di sicurezza, di professionalità e di innovazione, a salvaguardare la stabilità occupazionale del personale impiegato e ad assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori.

### Art. 2.

#### (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «impresa di *call center*», l'impresa che fornisce servizi di *contact center* in *outsourcing* a amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni e aziende, pubblici o privati;

b) «servizi di *contact center*», i servizi di *call center* in entrata (*inbound*) e in uscita (*outbound*) erogati in *outsourcing* da un'impresa di *call center* in favore di un committente sulla base di un contratto di appalto, consistenti nella gestione delle comunicazioni multicanali con gli utenti, nell'assistenza ai clienti, nelle attività di televendita, di *direct marketing*, di assistenza tecnica, di *back office*, di recupero crediti, di ricerche

di mercato e sondaggi, di *web reputation*, di *social customer care*, di *lead generation*, e ogni altra attività affine, connessa o strumentale;

c) «committente», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida, in tutto o in parte, lo svolgimento dei propri servizi di *contact center* a un'impresa esterna di *call center*, configurando un servizio in *outsourcing*.

### Art. 3.

(*Osservatorio nazionale permanente per il settore dei call center*)

1. Al fine di contribuire alla definizione di un'efficace e organica politica industriale e fiscale a sostegno del settore dei *call center* e di implementare l'attuazione della normativa e delle misure di promozione e di sviluppo in materia, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'«Osservatorio nazionale permanente per il settore dei *call center*», di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) monitorare l'evoluzione normativa, economica e occupazionale, nazionale ed europea, nonché l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di *call center*;

b) analizzare le problematiche complessive che investono il settore e coordinare gli eventuali tavoli tecnico-istituzionali attivati sui singoli aspetti, al fine di individuare specifiche misure di sostegno di politica industriale e fiscale nonché le aree prioritarie di intervento, anche legislativo, con particolare riferimento alla disciplina in materia di registro pubblico delle opposizioni, di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178;

c) emanare linee guida generali per l'adozione di corretti, trasparenti ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo dei servizi di *contact center*, nonché per la formulazione di eventuali accordi, intese e protocolli tra i committenti e le imprese di *call center*;

d) predisporre, nel rispetto della normativa in materia di consumo e di protezione dei dati personali, un apposito codice etico di condotta che le imprese di *call center* devono obbligatoriamente adottare e rispettare nell'erogazione dei servizi di *contact center* nonché nei rapporti con i committenti, con i consumatori e con i terzi, individuando altresì le sanzioni in caso di inosservanza;

e) attivare un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato al monitoraggio e alla gestione di eventuali crisi aziendali, garantendo soluzioni strutturali concordate, attraverso procedure di consultazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;

f) elaborare un programma annuale di interventi specifici finalizzati a incentivare l'occupazione e a sostenere le spese per la ricerca, l'innovazione e il processo di digitalizzazione nel settore dei *call center*;

g) promuovere ogni opportuna iniziativa a sostegno del settore, anche attraverso attività coordinate di formazione, qualificazione e aggiornamento destinate agli operatori.

3. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle associazioni nazionali di categoria, anche recependo esperienze e azioni già avviate o realizzate per gli aspetti connessi alle sue competenze.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro

e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che esso sia composto, in misura paritetica, da rappresentanti designati rispettivamente:

a) dai Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

b) dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) dalle associazioni e dalle organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità nazionale anticorruzione nonché di altri enti e istituzioni, pubblici o privati.

6. L'Osservatorio, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, in cui siano principalmente evidenziati, in modo dettagliato e articolato, i dati e le informazioni rilevanti ai sensi delle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2.

7. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di

emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 4.

*(Certificazione delle imprese di call center)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e comunque quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip Spa, le amministrazioni pubbliche, le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, le società controllate dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi comprese quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, nonché i concessionari di beni e servizi pubblici possono affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento dei propri servizi di *contact center* esclusivamente a imprese di *call center* che siano in possesso della certificazione di qualità di cui al presente articolo, a pena di nullità del contratto.

2. Nell'ambito dell'Osservatorio di cui all'articolo 3, è costituito un Organismo nazionale di controllo e di certificazione, di seguito denominato «Organismo», volto ad accreditare le imprese abilitate al rilascio della certificazione utile ai fini del comma 1, sulla base di determinati requisiti individuati con apposito regolamento. Resta fermo quanto disposto al comma 7 dell'articolo 3.



3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo, prevedendo, in particolare, che esso sia composto altresì dai rappresentanti delle associazioni di imprese di *call center* e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dai rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali e dai rappresentanti della committenza.

4. Le imprese accreditate ai sensi del comma 2 rilasciano la certificazione alle imprese di *call center* che siano in possesso di specifici requisiti, individuati con il regolamento di cui al comma 2, volti a garantire *standard* adeguati e omogenei dei servizi da erogare, anche in coerenza con la normativa europea. Tra i requisiti necessari rientra, in particolare:

a) il regolare adempimento di tutti gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi connessi, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativo al personale impiegato nei servizi di *contact center*, e comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

b) l'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore adottati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) l'utilizzo di personale qualificato, debitamente formato e aggiornato, in relazione agli specifici servizi richiesti dai committenti.

5. L'Organismo effettua controlli periodici sulla sussistenza e permanenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 4 e, in caso di inosservanza, irroga le sanzioni previste dal regolamento di cui al comma 2.

## Art. 5.

*(Contenuto generale dei contratti di appalto per l'affidamento dei servizi di contact center e criteri per l'affidamento e l'erogazione dei servizi da parte di committenti pubblici)*

1. I contratti di appalto per l'affidamento di servizi di *contact center* devono contenere l'indicazione analitica:

a) del costo del lavoro sostenuto dall'impresa aggiudicataria, che non può, a pena di nullità del contratto, essere inferiore a quello determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, al netto degli eventuali incentivi contributivi spettanti ai sensi della normativa vigente;

b) degli ulteriori costi aziendali, che non possono, in alcun caso, essere inferiori ai parametri *standard* definiti dall'Organismo nazionale di controllo e di certificazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 4.

2. Le amministrazioni pubbliche, le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, le società controllate dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi comprese quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, nonché i concessionari di beni e servizi pubblici procedono all'aggiudicazione dei contratti relativi all'affidamento di servizi di *contact center* esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al netto delle spese relative ai costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che devono essere, in ogni caso, analiticamente indicati nell'offerta economica.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a garantire che nell'erogazione dei servizi di *contact center* da parte delle imprese di *call center* aggiudicatarie siano mantenuti gli standard di servizio individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

#### Art. 6.

##### *(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali)*

1. Per le attività di vendita diretta di beni e per le attività di servizi realizzate attraverso servizi di *contact center outbound* il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa è consentito nei limiti e alle condizioni economiche e giuridiche previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, il rapporto di lavoro del personale impiegato dall'impresa uscente continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni economiche e giuridiche previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva,

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche, le società partecipate da amministrazioni pubbliche e dagli enti locali nonché le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di *contact center* devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

#### Art. 7.

##### *(Norme in materia di delocalizzazione)*

1. Qualora un'impresa di *call center* che occupi almeno venti dipendenti decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, la sua attività fuori dal territorio nazionale, deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, all'Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i lavoratori coinvolti;

b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;

c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure sono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di registro pubblico delle opposizioni.

2. Una comunicazione analoga a quella di cui al comma 1 deve essere fornita, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle imprese che già operano in Paesi esteri.

3. Quando un cittadino effettua una chiamata a un *call center*, deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale.

4. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da un *call center*, deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva e per ogni giornata di violazione. La sanzione è irrogata:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro;

b) nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali;

c) nei casi di cui ai commi 3 e 4, dal Ministero dello sviluppo economico cui spetta l'accertamento delle relative violazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata informazione di cui ai citati commi integri altresì la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione di dette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.

6. Il committente è responsabile in solido con l'impresa di *call center* per il paga-

mento della sanzione amministrativa di cui al comma 5.

#### Art. 8.

*(Misure fiscali e di sostegno economico)*

1. All'articolo 102, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale di cui al primo periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia utilizzati dalle imprese di *call center*».

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo per il sostegno del settore dei *call center*» con una dotazione di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri generali per il funzionamento e l'accesso al Fondo nonché l'assegnazione delle risorse finanziarie.

4. Con decreto annuale del Ministro dello sviluppo economico sono ripartite le risorse finanziarie del Fondo, tenendo conto delle risultanze delle attività svolte dall'Osservatorio nazionale permanente per il settore dei *call center*, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e, nello specifico, del programma annuale di interventi di cui alla lettera *f*) del medesimo comma 2 dell'articolo 3.

#### Art. 9.

*(Mutuo riconoscimento)*

1. Nel rispetto dei principi di non discriminazione e di leale collaborazione previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, le tu-

tele e i benefici attribuiti dalla presente legge si applicano anche alle imprese di *call center* stabilite nello Stato italiano ma riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge e comunque alle medesime condizioni previste per quelle stabilite nello Stato italiano.

Art. 10.

*(Disposizioni finanziarie e finali)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, valutati in 12 milioni di euro annui. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-*bis* a 13 del medesimo articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

4. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al fine di verificare la compatibilità delle misure di sostegno e di incentivo istituite ai sensi della presente legge con il

mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11.

*(Norme finali e abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) il comma 10 dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è abrogato il comma 7 dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio alle disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.

Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.